



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
PROVINCIA DI FIRENZE

SERVIZIO GESTIONE RISORSE

**Regolamento
per la disciplina del
Tributo comunale
sui Rifiuti e sui Servizi
(TARES)**

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 27 del 30.11.2013

Sommario

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
Art. 2 - ISTITUZIONE E COMPONENTI DEL TRIBUTO	3
Art. 3 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	3
Art. 4 – SOGGETTO ATTIVO.....	5
Art. 5 -PRESUPPOSTO.....	5
Art. 6 - SOGGETTI PASSIVI	5
Art. 7 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	6
Art. 8 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO.....	6
Art. 9 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	7
Art. 10 - TARIFFA DEL TRIBUTO	8
Art. 11 – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE	9
Art. 12 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	9
Art. 13 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	9
Art. 14 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO.....	9
Art. 15 - PIANO FINANZIARIO.....	10
Art. 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	11
Art. 17 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	11
Art. 18 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	12
Art. 19 - ZONE NON SERVITE	12
Art. 20 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	13
Art. 21 - RIDUZIONE PER SMALTIMENTO IN PROPRIO DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE	13
Art. 22 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	13
Art. 23 - RIDUZIONI	14
Art. 24 - AGEVOLAZIONI.....	14
Art. 25 – CUMULO DI RIDUZIONI / AGEVOLAZIONI	15
Art. 26 - TRIBUTO GIORNALIERO.....	15
Art. 27 - COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO	15
Art. 28 - TRIBUTO PROVINCIALE	16
Art. 29 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE	16
Art. 30 - RISCOSSIONE	17
Art. 31 - IMPORTI MINIMI	18
Art. 32 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	18
Art. 33 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	19
Art. 34 - SANZIONI ED INTERESSI	19
Art. 36 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE	20
Art. 37 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	20
Art. 38 - NORME TRANSITORIE E FINALI	20
ALLEGATO 1 - TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI.....	22

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Palazzuolo sul Senio, d'ora in avanti definito semplicemente "Comune", in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214) e successive modificazioni e integrazioni, e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva, di cui ai commi 29 e segg. del citato art. 14 D.L. 201/2011.

Art. 2 - ISTITUZIONE E COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Nel Comune è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.
3. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 25 del presente regolamento.

Art. 3 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dal D.Lgs. 152/2006 nonché dal presente Regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.
5. Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Si considerano **rifiuti assimilati agli urbani**, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose individuate con disposizioni comunali;
7. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
8. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4 – SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5 -PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 7, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si intendono per:
 - a) *locali* - qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo chiusa su almeno tre lati, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte* - sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione con le relative pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 6 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo art. 7, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 7 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali, come definiti al precedente art.5, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti al tributo tutti i fabbricati utilizzati nonché quelli utilizzabili anche se di fatto non utilizzati, considerando tali:
 - a) per quelli ad uso abitativo¹: *tutti gli immobili dotati di almeno un'utenza attiva relativamente ad uno dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica. Per le unità pertinenziali di tali immobili la tassabilità prescinde dall'allacciamento ai servizi.*
 - b) per quelli ad uso non domestico: *tutti gli immobili forniti di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete, e, comunque, ogni qualvolta è presente un'attività nei locali.*
3. Sono tassabili le aree scoperte operative riferibili alle sole utenze non domestiche, suscettibili di produrre rifiuti urbani, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
4. Sono tassabili le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. detenute o occupate in via esclusiva.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 8 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - a) per le utenze domestiche:
 - *i locali non utilizzati né utilizzabili, come da precedente articolo;*
 - *i locali che non vengono conteggiati nel computo della superficie catastale (le superfici coperte con altezza non superiore a 150 cm, terrazze scoperte, centrali termiche o locali riservati ad impianti tecnologici, ecc.);*
 - *i locali in oggettive condizioni di non utilizzo e di fatto non utilizzati, ad esempio perché oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, dalla data di inizio lavori e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori o, se antecedente, non oltre la data di inizio dell'occupazione;*
 - *le aree scoperte ad uso pertinenziale (ad esempio giardini, posti auto scoperti, resede ecc.).*
 - b) per le utenze non domestiche:
 - *le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, tribune e simili;*
 - *centrali termiche, celle frigorifere e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
 - *le superfici adibite all'allevamento di animali;*

¹ Ovverosia quelli accatastati in categoria A con esclusione dell'A/10.

- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e patate, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie e fienili;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno nonché i parcheggi;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio del distributore di carburante;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi e alle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 9 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Sono esclusi da tassazione i locali dove si producono, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti e/o rifiuti pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 3, c. 7 e 8, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie tassabile su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento distinte per tipologia di attività economiche:

CATEGORIA DI ATTIVITA'	PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO SUPERFICIE
Autocarrozzerie/autofficine riparazione veicoli/ gommisti	50%
Carpenterie metalliche - Fabbri	50%
Distributori di carburante	10%
Elettrauto	50%
Falegnamerie	20%
Laboratori di analisi, radiografie, fotografi, ambulatori dentistici, odontotecnici	15%
Lavorazioni meccaniche	50%

Macellerie ed altre attività con produzione di rifiuti di origine animale	50%
Verniciatura	20%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma	20%

3. L'esclusione di cui al comma 1 nonché la percentuale di abbattimento di cui al comma precedente vengono riconosciute solo ai contribuenti che provvedano:
- ad indicare nella dichiarazione di cui al successivo art. 29 le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER;
 - a fornire annualmente entro il 31 Maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, ecc.).

Art. 10 - TARIFFA DEL TRIBUTO

- Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dalle vigenti normative in materia.

Art. 11 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

- Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 6.12.2011 n. 201, la base imponibile del tributo è costituita dalla superficie calpestabile degli immobili soggetti a tassazione. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tarsu (D.Lgs. 507/1993).
- Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune provvederà a darne apposita comunicazione ai contribuenti interessati, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
- Per tutte le altre unità immobiliari nonché per le aree scoperte non incluse nella superficie catastale la base imponibile sarà costituita dalla superficie calpestabile.
- Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari dell'immobile di provvedere alla presentazione all'Agenzia del Territorio della planimetria, secondo le modalità

stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701 e, nelle more della presentazione della documentazione, il tributo viene calcolato sulla base della superficie calpestabile.

5. Per superficie calpestabile, si intende la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
7. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138*.

Art. 12 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 13 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi per la gestione delle discariche (di cui all'art. 15 del D.Lgs 36/2003) quelli per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche (D.P.R.158/1999) e tutti gli altri costi individuati dalla vigente normativa in materia.
3. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 14 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
 - la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999;
 - il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce:
 1. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
 2. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Art. 15 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto per la parte di sua competenza dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua integrazione ed approvazione entro il termine del 31 Ottobre precedente all'anno di applicazione, salvo proroghe stabilite dalla normativa, per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;

- e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario complessivo e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/99.

Art. 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, lavorazione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in locali diversi, a meno che non si tratti di fabbricati accatastati separatamente, nel qual caso è plausibile attribuire ad ogni fabbricato una tariffa adeguata alla relativa destinazione d'uso.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata sarà applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. Nel caso in cui in un immobile ad uso non domestico venga cessata l'attività ma lo stesso sia comunque soggetto al tributo ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento, in quanto attiva almeno un'utenza, in via transitoria la tariffa applicabile è quella relativa alla categoria esposizioni, autosaloni.

Art. 17 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo, per i fabbricati ove risulti un nucleo familiare residente si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare così come risultante dall'anagrafe comunale al primo Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di nuove occupazioni/detenzioni iniziate successivamente al primo gennaio, si fa riferimento alla composizione del

nucleo familiare al momento dell'inizio dell'occupazione/detenzione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

3. Nel numero dei componenti devono essere considerati i soggetti che, pur non essendo residenti, vi risultano stabilmente dimoranti. Per tali soggetti è obbligatorio presentare apposita denuncia come da successivo art.29.
4. Le variazioni relative al numero dei residenti sono acquisite d'ufficio basandosi sulle risultanze anagrafiche, ai fini della corretta determinazione della tariffa.
5. Per i fabbricati ove non risulti un nucleo familiare residente, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene considerato, pari a:
 1. *n°1 occupante per immobili con superficie tassabile fino a 25 mq;*
 2. *n°2 occupanti per immobili con superficie tassabile fra 26 e 50 mq;*
 3. *n°3 occupanti per immobili con superficie tassabile fra 51 e 75 mq;*
 4. *n°4 occupanti per immobili con superficie tassabile fra 76 e 100 mq;*
 5. *n°5 occupanti per immobili con superficie tassabile oltre 100 mq;*
6. Nel caso in cui il denunciante sia una persona giuridica, per il calcolo della tariffa si applicano i medesimi coefficienti.
7. Le cantine, le autorimesse e gli altri simili luoghi di deposito con classamento C2,C6, C7 si considerano utenze domestiche con un occupante se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze domestiche. Se, invece, conduttore è una persona giuridica, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Art. 18 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal mese successivo in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 2, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria parimenti cessa il mese successivo in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 29 c. 7.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dalla mese successivo all'effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 29 c. 7, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 19 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 2.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica o ad uso pubblico, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli immobili.
3. La riduzione di cui al presente articolo si applica alle utenze domestiche e non domestiche.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con apposita istanza.

Art. 20 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo relativamente al periodo di effettivo disservizio.

Art. 21 - RIDUZIONE PER SMALTIMENTO IN PROPRIO DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% del tributo. Al fine di ottenere la riduzione dovrà essere presentata apposita istanza con la quale si attesta che verrà svolta attività di compostaggio domestico, specificando la modalità dello stesso e dimostrando di usufruire di adeguato spazio verde, intendendo per tale una quota di almeno 50 mq. L'applicazione della riduzione decorre dall'anno successivo alla presentazione della richiesta.
2. Suddetta denuncia sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di denunciare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata dichiarazione il medesimo autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 22 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'art. 183, c. 1 lett. t), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti stati utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
2. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 60% del tributo.
3. Si precisa che nei quantitativi avviati al recupero sono da escludere i rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta ed i rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
4. Al fine del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 Maggio dell'anno successivo apposita istanza contenente:
 - a. dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza;
 - b. attestazione rilasciata dall'azienda che ha effettuato il recupero, con indicazione dei quantitativi e delle tipologie di rifiuto ritirato e avviato al recupero *oppure* copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, o

adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.

5. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.
6. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
7. La riduzione di cui ai precedenti commi verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza o di cessazione dell'attività.

Art. 23 - RIDUZIONI

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta, sia nella quota fissa che nella quota variabile, nelle seguenti ipotesi:
 - a. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, così come risultante da licenza: *riduzione del 30 %*;
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: *riduzione del 30 %*;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione iniziale o di variazione, nel qual caso hanno la stessa decorrenza dell'inizio dell'occupazione.
3. Il soggetto passivo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. L'applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo cessa dall'anno successivo alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.

Art. 24 – AGEVOLAZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) *nuclei familiari di residenti, la cui certificazione ISEE sia pari o inferiore a € 3.000,00: riduzione del 30%.*
2. Per tale agevolazione il contribuente è tenuto a presentare apposita istanza entro il termine del 31 maggio di ogni anno di riferimento, allegando la certificazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse da proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Nel caso in cui le richieste di agevolazioni superino lo stanziamento di bilancio, si provvederà a ripartire le risorse disponibili proporzionalmente alle richieste.

Art. 25 – CUMULO DI RIDUZIONI / AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni di cui agli articoli 21, 22, 23 e le agevolazioni di cui all'art. 24 non sono fra loro cumulabili né possono essere cumulate alla riduzione di cui all'articolo 19. In caso di pluralità di riduzioni richieste, si applica quella più favorevole al contribuente.

Art. 26 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata dell'80%;
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 27.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 27 - COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
3. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40 € /mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.
4. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'art. 23, la riduzione prevista per le zone non servite (art. 19), la riduzione in caso di mancato svolgimento del servizio (art. 20), le riduzioni previste dai precedenti articoli 21 e 22 per le utenze domestiche e non domestiche, nonché le agevolazioni di cui al precedente art.24, coi limiti di cui all'art.25.
5. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui al successivo art. 28.

6. Non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 12

Art. 28 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 27.

Art. 29 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a presentare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente o fatta pervenire via posta, e-mail, PEC (posta elettronica certificata), fax. La denuncia deve essere sottoscritta. Qualora non firmata direttamente di fronte ad incaricato dell'ente, deve essere ad essa allegato un documento di identità in corso di validità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, posta elettronica e PEC. La modulistica deve essere disponibile anche sul sito internet dell'ente, che può prevedere la possibilità di compilazione ed invio telematico della stessa.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un maggior ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro lo stesso termine del 31 Gennaio. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del soggetto passivo, con codice fiscale ed indirizzo di residenza;
- b. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione con numero civico ed interno, se esistente, superficie, così come definita dall'art.11 e destinazione d'uso dei singoli locali;
- c. Generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti i locali;
- d. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- e. Generalità e codice fiscale del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal conduttore, possessore o detentore;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA,

- tipologia dell'attività svolta (con specificazioni quali ad esempio codice ATECO dell'attività);
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione con numero civico ed interno, se esistente, superficie calpestabile così come definita dall'art. 11 e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree;
 - d. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
 - e. Generalità e codice fiscale del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal conduttore, possessore o detentore;
6. Le dichiarazioni, ivi comprese quelle inerenti le riduzioni/agevolazioni, a suo tempo presentate al Comune ai fini dell'applicazione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) mantengono la loro validità ai fini TARES se compatibili.
 7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree nonché la dichiarazione di variazione che comporta una diminuzione dell'ammontare del tributo deve essere presentata entro 90 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione o variazione. Se tardivamente presentata, la denuncia ha effetto dal mese successivo alla presentazione, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
 8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 9. Nel caso di decesso del contribuente, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 7, i familiari, i conviventi/coobbligati in solido o gli eredi dello stesso sono tenuti a dichiarare all'ente il nominativo del nuovo soggetto passivo. Qualora non venga provveduto entro il termine del 31 Gennaio dell'anno successivo, l'Ente potrà emettere bollette senza alcuna agevolazione o riduzione a nome di uno qualsiasi dei coobbligati in solido o degli eredi, senza che gli stessi possano contestare tale emissione. Qualora non sia possibile rintracciare, stante la mancanza di una successione o di conviventi, nessun erede o coobbligato in solido, l'omissione di dichiarazione da parte di questi sarà sanzionata come da successivo art. 34.
 10. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e trattamento dei dati, anche sensibili.

Art. 30 - RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti, anche per posta semplice, di un apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, il dettaglio dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

3. Il pagamento degli importi dovuti sarà suddiviso in quattro rate scadenti alla fine del mese di aprile, giugno, agosto e ottobre di ogni anno, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione, con scadenze diverse da quelle di cui al precedente comma.
5. Al contribuente che non versi, in tutto o in parte, le somme indicate nell'avviso di pagamento, è notificato, anche a mezzo Raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto, apposito avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso versamento di cui all'art. 34, comma 1 nonché gli interessi di legge e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 31 - IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo, ad eccezione del tributo giornaliero, qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 27 e del tributo provinciale di cui all'art. 28 sia inferiore ad € **12,00**.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 32 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 29, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile;
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione da altri enti pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono tenuti a collaborare con l'ufficio tributi, trasmettendo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, la documentazione necessaria per il controllo, quali, ad esempio, copia delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree, dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti, delle variazioni dei componenti i nuclei familiari nonché delle variazioni di residenza e domicilio.
3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
4. In caso di mancato pagamento delle somme indicate nell'avviso di accertamento di cui al comma precedente entro il termine di 60 giorni dalla notifica, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 33 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 34 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del vigente tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente art. 30, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del vigente tasso legale a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 37 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 38 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° Gennaio 2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti

elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, oppure, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste inviate agli utenti.

4. Per il primo anno di vigenza del presente regolamento, si applicano le riduzioni già concesse ai fini TARSU, in quanto compatibili.
5. Per il solo anno 2013:
 - a) ai sensi della vigente normativa, non è possibile modificare l'importo della maggiorazione di cui all'art.27;
 - b) le rate e le relative scadenze per il pagamento sono fissate con apposita delibera del Consiglio comunale;
 - c) è prorogato al 31 dicembre il termine ultimo per presentare dichiarazione al fine di richiedere:
 - la riduzione di cui all'art. 9 (contestuale produzione di rifiuti speciali non assimilati e rifiuti urbani);
 - la riduzione di cui all'art. 22 (avviamento al recupero di rifiuti speciali assimilati agli urbani);
 - le riduzioni di cui all'art.23 (uso stagionale utenze non domestiche, residenti/dimoranti all'estero);
 - le agevolazioni di cui all'art.24 (per motivi di reddito);
 - d) per quanto riguarda la riduzione di cui all'art. 19 (zone non servite) il Comune effettuerà una ricognizione d'ufficio della situazione esistente e provvederà a confermare il beneficio limitatamente alle situazioni riconducibili a quanto previsto al comma 2 dell'art. 19.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni normative in materia.

ALLEGATO 1 - TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti (FINO A 5000 ABITANTI)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club